

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 21/10/2025

FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 15 giugno 2020 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 1.407,76 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo, e spese difensive.

L'intermediario, in via preliminare, chiede la sospensione del procedimento in quanto l'ufficio del giudice di pace di Palermo ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Nel merito, afferma che il contratto sottoscritto dalla cliente e il modulo SECCI sono chiari nello stabilire che rimangono a carico della cliente le "*commissioni di attivazione*" e le "*provvigioni per l'intermediario del credito*" nonché l'imposta di bollo in quanto oneri che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto. In merito ai "*costi di intermediazione*", precisa che gli stessi remunerano l'attività di un soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del prestito, al quale la cliente si è rivolta liberamente; nel caso di specie, l'intermediario si è uniformato alle Istruzioni e alle Disposizioni di cui alle norme primarie (art.125 sexies TUB e art. 6 DPR 180/1950) e secondarie (Istruzioni della Banca d'Italia).

Chiede la sospensione del procedimento o il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub.

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Ha prodotto al riguardo l'ordinanza del giudice di pace di Palermo del 12/10/2024 con la quale lo stesso ha disposto la sospensione del giudizio e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata, nonché evidenza della trasmissione degli atti alla CGUE avvenuta in data 27/01/2025.

Il rilievo dell'intermediario è infondato. Sul punto, il Collegio si limita a osservare che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, senza prevedere un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Del resto, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella in oggetto.

Il contratto è stato concluso il 15 giugno 2020. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024) reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies Tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136). Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi *recurring* sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Dalla documentazione prodotta risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 31 agosto 2024, in corrispondenza della rata n. 48 rate sulle 120 complessive. È agli atti copia del conteggio estintivo, emesso dall'intermediario in data 14/08/2024, e conforme quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 09/09/2024. Posto che vanno qualificate come *up front* sia le commissioni di attivazione sia le provvigioni per l'intermediario del credito, siccome destinate a remunerare attività non continuative, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23,667.11	Tasso di interesse annuale	4.03%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	240.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	9/1/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38.09%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				921.60	Upfront	38.09%	350.99	0.00	350.99
Provvigioni per l'intermediario del credito				1,008.00	Upfront	38.09%	383.90	0.00	383.90
Totale				1,929.60					734.89

L'importo indicato, da arrotondare a € 735,00, è inferiore a quello indicato nei conteggi del cliente, che ha calcolato tutte le voci di costo con il criterio del *pro rata temporis*.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese legali, in assenza dei presupposti fissati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 735,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA